

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 del 29/07/2003 e s.m.i. - pubblicazione di annuncio relativo a: Domanda della Società Kastamonu Italia S.p.A., di subingresso nella titolarità della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea, da n. 2 pozzi, in Comune di Frossasco, ad uso industriale di processo ed igienico-sanitario.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2651/2021, del 27/05/2021:

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di prendere atto che la Società Kastamonu Italia S.p.A., con sede legale a Ravenna (RA), Via S. Cavina n. 19, Partita IVA 02573820392, subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Kastamonu Italia S.r.l., ed è riconosciuta titolare dell'utenza, di cui alla D.D. n. 722-12659/2019 del 19/11/2019, riferita al rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale, rilasciata con D.D. n. 653-34068 del 3/9/2012, ad uso industriale di processo ed igienico-sanitario (usi Produzione di Beni e Servizi e Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di l/s massimi 11,0 e l/s medi 0,92, di cui 0,83 l/s medi per uso industriale di processo e 0,10 l/s medi per uso igienico sanitario, derivati da n. 2 pozzi, in Comune di Frossasco, Via Piscina n. 13, (nr. pr. **025309** - codice utenza **TO14264**) come di seguito descritti:
 - pozzo cod. univoco **TO-P-05993**, profondo m. 20 dal p.c., Fgl. n. 21, Particella n. 77;
 - pozzo cod. univoco **TO-P-05994**, profondo m. 31 dal p.c., Fgl. n. 21, Particella n. 77;
- 2) che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla D.D. n. 722-12659/2019, del 19/11/2019 e dal relativo disciplinare che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
- 4) che l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti è a carico della Società Kastamonu Italia S.p.A.;

(... omissis ...)"